COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30-11-2023

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2024.

Il giorno trenta novembre duemilaventitre, il Consiglio Comunale, convocato a norma di regolamento, si è riunito in seduta Pubblica in Prima convocazione con inizio alle ore 16:13, nell'aula consiliare del Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 8.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

Cau Donato	**P**	**Prinzis Lauretta Vincenza**	**P**
Piras Federico	**P**	**Melis Lorena**	**P**
Cotogno Alex	**P**	**Melis Ettore**	**P**
Serra Simone	**P**	**Spanu Loredana**	**P**
Serrenti Francesco	**A**	**Pia Giovanni**	**P**
Lai Andrea	**P**	**Ghiani Mauro**	**P**
Meloni Diana Sofia	**P**		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Presiede la seduta il Sindaco Donato Cau

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fabio Fulghesu

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 il quale stabilisce che:

- "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";
- *"l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle

individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Visti:

- Il Decreto 07/07/2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;
- il prospetto elaborato e generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale (utilizzando l'annualità 2023 l'unica presente ad oggi nell'applicazione) come previsto dalle norme sopra citate e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Visto e richiamato il Regolamento per l'applicazione della IMU approvato con delibera del C.C. n. 3 del 26.01.2021.

Richiamati:

- l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2023 con atto consiliare n. 1 del 31/01/2023.

Tenuto conto che il fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota dell'IMU di spettanza del comune.

Considerato che il gettito IMU, stimato considerando le aliquote proposte, è il seguente:

Gettito lordo totale presunto	647.421,00
Quota presunta spettante alla Stato per gli immobili di categoria D	68.514,00
Quota trattenuta dallo Stato per alimentare il F.S.C.	92.866,18

Quota netta presunta di competenza del comune	**486.040,82**

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco Cau Donato dà la parola all'Assessore al Bilancio Meloni Diana Sofia, che illustra la proposta, dando atto che si propone la conferma delle aliquote in essere.

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Ghiani Mauro, il quale ritiene che le aliquote delle aree fabbricabili potrebbero essere riviste per una serie di considerazioni legate alle difficoltà ad edificare, ritenendo opportuno diversificare le aliquote in base ad una zonizzazione.

Interviene il Consigliere Melis Ettore, il quale chiede chiarimento tra quanto previsto nella quota netta presunta di competenza dell'ente e quanto iscritto in bilancio, citando l'importo del consuntivo 2022, che è ben più basso.

Risponde il segretario riferendo come i diversi valori indicati dipendono dal fatto che c'è una differenza tra la quota presunta di spettanza dell'ente e quella che prudenzialmente si iscrive in bilancio alla luce dell'andamento reale degli incassi dell'imposta.

Segue dibattito sulla spiegazione di queste differenze, alla luce di quanto iscritto in bilancio, anche come FCDE. Il cons Melis invita a verificare quanto perde il Comune alla luce di questi valori.

In sede di dichiarazione di voto, il Consigliere Ghiani Mauro annuncia astensione, invitando l'amministrazione a verificare quanto riferito in premessa dal consigliere medesimo e verificare la possibilità di riduzione di aliquote se tutti pagano. Invita anche a sottoscrivere una convenzione con la Guardia di Finanza per le attività in materia di riscossione dei tributi.

In sede di dichiarazione di voto, il Consigliere Pia Giovanni annuncia astensione. Rileva la necessità di costituire un ufficio deputato alle attività di recupero delle somme dovute. Ritiene altresì necessario rendere le aliquote più eque alla luce dell'utilità del bene che si possiede.

Il Sindaco, non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI N. 8
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI N. 4 (Melis Ettore, Spanu Loredana, Pia Giovanni e Ghiani Mauro)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. l’approvazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2024, nelle misure di cui al “Prospetto aliquote IMU – Comune di MOGORO”, elaborato e generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e viene riassunto nella seguente tabella e nel successivo elenco delle esenzioni indicate dall’Ente:

Prospetto aliquote IMU Comune di MOGORO	**Aliquota IMU**
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D (0,76 per cento riservata allo Stato)	0,76
Terreni agricoli	0,50
Aree fabbricabili	0,96
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 Tipo contratto: **Comodato d’uso gratuito**; Condizione: locatario/comodatario parenti **secondo grado** (in linea retta collaterale) Destinazione d’uso: **purché l’affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale**	0,60
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 Tipo contratto: **Locazione**; Destinazione d’uso: **purché l’affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale**	0,76
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 Tipo contratto: Comodato d’uso gratuito; Condizione: locatario/comodatario **parenti primo grado** (in linea retta collaterale) Destinazione d’uso: **purché l’affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale**	0,46
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Categoria catastale: A/10, C/1, C/2, C/3, C4	0,60

Fabbricati a disposizione o utilizzati: **immobili locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal proprietario**;	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Categoria catastale: A/10, C/1, C/3, c4 Fabbricati a disposizione o utilizzati: immobili a disposizione;	0,76

Non risultano esenzioni indicate dal comune.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del prospetto allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 27-11-2023 Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 27-11-2023 Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*
Donato Cau	dott. Fabio Fulghesu